



# *Capitaneria di Porto di Molfetta*

## **Ordinanza n. 04/2003**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

- VISTA** la Legge 13.05.1940 n.690, “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;
- VISTA** la Legge 27.12.1973 n.850, “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco” con particolare riferimento all’art.20, disciplinante il servizio integrativo antincendio nei porti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n.272, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”;
- CONSIDERATO** che l’art.5 b) del citato decreto legislativo prevede l’obbligo di avvalersi del servizio integrativo antincendio portuale in tutti i casi previsti dall’Autorità in regolamenti ed ordinanze;
- VISTA** la circolare serie Vili - n.16 - prot. N.DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO** il dispaccio n. 5200044 in data 07.01.1998 del ministero dei Trasporti e della Navigazione — D.G. Demanio Marittimo e Porti — Div. XX — con cui, in riscontro a quesito mosso dalla Capitaneria di Porto di Bari, ha comunicato che il servizio di sorveglianza ai fini della prevenzione incendi possa essere espletato sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che da ditte all’uopo autorizzate, senza che queste ultime risultino impiegate nell’espletamento dell’attività in parola in ausilio dei Vigili del Fuoco;
- VISTA** la propria Ordinanza n.55/95 in data 11.12.1995 disciplinante il servizio di bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi nel porto di Molfetta e successive modifiche;
- RITENUTO** necessario aggiornare, alla luce del mutato quadro normativo, la disciplina per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta;
- VISTO** il verbale delle riunioni tenutesi con il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari in data 30.03.1998 e 08.11.2002 nel corso delle quali sono state esaminate, tra le altre cose, le varie problematiche relative alla disciplina del servizio integrativo antincendio;
- VISTI** gli artt. 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 85 e 87 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

## **ORDINA**

### **Art.1**

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per l'effettuazione del servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta", che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

### **Art.2**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti a mente dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

### **Art.3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### **Art.4**

Ogni disposizione contraria alle norme dell'allegato Regolamento è da intendersi abrogata.

**Molfetta, li 03.02.2003**

**IL COMANDANTE**

**C.F.(CP) Francesco FRISONE**

(Firma autografa sostituita da indicazione a  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.  
Lgs. 39/1993)



# *Capitaneria di Porto di Molfetta*

## **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MOLFETTA**

### **Art.1**

1. Chiunque intenda espletare, nell'ambito del Circondario Marittimo di Molfetta, il servizio integrativo antincendio di cui all'art.20 della legge 27.12.1973 n.850, deve essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

### **Art.2**

1. Il personale autorizzato ad espletare il servizio di vigilanza ai fini della prevenzione incendi deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Molfetta e deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
- b) aver compiuto 18 anni di età;
- c) essere di sana e robusta costituzione fisica, da accertarsi mediante visita a cura dell'Ufficio di Sanità Marittima ed Area di Bari. Detta visita medica deve essere rinnovata con cadenza biennale;
- d) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art.238, punto 4, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- e) aver assolto all'obbligo scolastico,
- f) aver seguito un corso di qualificazione per lo svolgimento del servizio antincendio.

La frequenza di detto corso non è richiesta se l'istante ha prestato uno dei seguenti servizi:

- nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alla categoria Nocchiere - Nocchiere di Porto - Tecnico di macchina - Elettricista - Marinaio servizi di macchina — Addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto) - Appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi);
  - almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista, vigile del fuoco (su navi passeggeri). Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a sei mesi per coloro che hanno effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi della Convenzione Internazionale STCW 78/95;
- g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico-pratico sulle seguenti materie professionali, innanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto e costituita da un Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, da un Ufficiale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e dal Consulente Chimico del Porto:
1. nozioni elementari sulla combustione;
  2. mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere ed a CO<sub>2</sub>;
  3. provvedimenti da adottare in caso di incendio a bordo e nelle immediate vicinanze della nave;
  4. controllo ed adozioni di provvedimenti precauzionali durante lo svolgimento di operazioni commerciali con carichi pericolosi e/o infiammabili, nonché durante l'effettuazione di bunkeraggio alle navi;

5. conoscenza sull'impiego di sistemi di protezione individuale contro il fuoco (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.);
6. conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose;
7. controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
8. norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi.

L'argomento di cui al punto 2) deve comprendere, oltre all'impiego di vari agenti estinguenti, anche la descrizione degli impianti fissi e delle attrezzature mobili in dotazione alle navi ed esistenti lungo le banchine portuali.

Nella trattazione dell'argomento di cui al punto 3) si devono ricomprendere anche le varie metodologie di intervento in ragione del materiale coinvolto nell'incendio, nonché della zona portuale su cui lo stesso si sviluppa;

- h) essere iscritto tra il personale volontario discontinuo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**Coloro che risultano già iscritti tra il personale volontario discontinuo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché provenienti dal Corpo stesso sono dispensati dal frequentare il corso e sostenere i relativi esami di cui ai precedenti commi f) e g).**

### **Art.3**

1. Quando di servizio il personale autorizzato ad espletare la "guardia ai fuochi" ha accesso in porto e sulle navi ove sia destinato a prestare la propria opera.
2. Detto personale sarà munito, all'atto dell'iscrizione, di un patentino di riconoscimento rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

### **Art.4**

1. La cancellazione dal registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione per il personale impiegato nel servizio integrativo antincendio avviene:
  - a) a domanda;
  - b) per morte;
  - c) per perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), c), e d) del precedente art. 2;
  - d) per motivi disciplinari;
  - e) per aver raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni in materia pensionistica;

### **Art.5**

1. La guardia ha l'obbligo, in servizio, di indossare una tuta o divisa con la dicitura visibile "Guardia ai fuochi" e di munirsi del tesserino di cui l'art. 3 delle presente ordinanza, da esibire a richiesta di qualsiasi agente della forza pubblica.
2. La "Guardia fuochi" deve, altresì, avere in dotazione:
  - > elmetto protettivo in plastica, di colore rosso, del tipo rigido;
  - > cintura di sicurezza con piccozza;
  - > maschera antigas con filtro polivalente;
  - > scarpe adeguate al servizio di bordo;
  - > guanti di materiale ignifugo;
  - > lampada elettrica di sicurezza;
  - > apparato radio portatile antideflagrante VHF/FM operante sui CH 12/16, accettato per idoneità dalla Capitaneria di Porto;
  - > cappottina idonea a proteggere dal calore radiante e dai getti di vapore.

### **Art.6**

1. La squadra antincendio, per espletare idoneamente il servizio, deve essere dotata, oltre che delle dotazioni individuali di cui l'art.5, anche di:
  - > n.2 tute termoriflettenti di materiale ignifugo, complete di copricapo, calzari e guanti;

- n.2 coperte di materiale ignifugo;
- > n.2 autoprotettori ad aria compressa con bombola della capacità di almeno lt.7 e 250 bar;
- > n.2 bombole di ricambio per ciascun tipo di autoprotettore;
- > n.3 tubazioni flessibili di mandata da mt.20 cad. con raccordi UNI 45;
- > n.1 lancia a getto variabile UNI 45;
- > n.2 riduttori a 20 F - UNI 45;
- > n.5 estintori portatili a CO<sub>2</sub> da Kg. 5 cad.;
- > n.5 estintori portatili a polvere tipo B da Kg. 12 cad.;
- > n.1 cesoia con impugnatura isolante;
- > n.2 tute antiacido complete di guanti, calzari e visiera;
- n.2 guanti lunghi antincendio;
- > n.10 cordini di salvataggio di canapa della lunghezza di mt 30 e del diametro di mm 8;
- > una congrua riserva di filtri per maschera, polivalenti e per gas specifici;
- una congrua riserva di liquido schiumogeno che assicuri un'autonomia di almeno 2 ore;
- n.1 motopompa autoadescante, di portata non inferiore a 1200 lt/min e pressione non minore a 5kg/cm<sup>2</sup>, con uscita da 70 con manichette, premescolatore e cannoncino da 45, lanciaschiuma, autonomia 2 ore;
- > n.1 apparato radio antideflagrante VHF/FM, operante sui CH 12/16.

Dette dotazioni devono essere riconosciute idonee dalla Commissione di cui l'art.2 punto g) della presente ordinanza, al fine di verificare l'idoneità della ditta aspirante all'autorizzazione.

#### **Art.7**

1. Il Comandante del Porto, in caso ne ravvisi la necessità, può disporre, sia sulle navi all'ormeggio che in rada, il servizio integrativo antincendio a mezzo di personale abilitato quale "guardie ai fuochi", nel numero ritenuto necessario, ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi.

2. Inoltre, può disporre lo svolgimento di pari servizio in ambito portuale, con un numero di personale abilitato ritenuto necessario, in relazione alla pericolosità delle merci lavorate, stoccate a terra, ovvero in transito a bordo delle navi, nonché per il controllo delle autocisterne contenenti bunker lasciate incustodite dagli autisti.

#### **Art.8**

1. Le "guardie ai fuochi" hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta della Capitaneria di Porto relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi in porto e delle aree portuali stesse.

#### **Art.9**

1. Il servizio di sorveglianza deve essere organizzato in turni di guardia, costituiti da squadra composta da non meno di tre persone, articolati in modo da assicurare la continua presenza di personale "guardia fuochi" per tutta la durata delle operazioni per cui si è reso necessario il servizio stesso, comprese eventuali soste delle navi.

#### **Art.10**

1. Il Capo Squadra del servizio integrativo antincendio prima di iniziare il proprio turno, deve ritirare presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto le consegne specifiche per lo svolgimento del servizio stesso.

#### **Art.11**

1. La guardia comandata di servizio deve, quando sale o scende da bordo, presentarsi dal Comandante o all'ufficiale di guardia delle navi.

2. La guardia non deve mai lasciare il servizio se non vi è la sostituzione, quando le operazioni per le quali è stata chiamata sono ancora in corso. Ha altresì l'obbligo di segnalare subito alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto o azione che possa compromettere la sicurezza in dette operazioni.

#### **Art.12**

1. Il personale di servizio deve segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto ogni inconveniente rilevato in materia di inquinamento delle acque nell'ambito portuale, di sicurezza nave e/o portuale.

#### **Art.13**

1. Ciascuna guardia ai fuochi deve essere fornita di un apposito libretto su cui dovrà annotare, per ogni prestazione, il rapporto di servizio.
2. Detto rapporto dovrà essere vistato dal Comandante o dal Primo ufficiale della nave su cui è stato prestato il servizio di sorveglianza.
3. In caso di sorveglianza prestata a terra il visto dovrà essere apposto a cura del committente.
4. Allorché vi siano particolari annotazioni/contestazioni, copia del rapporto deve essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

#### **Art.14**

1. Il personale di “guardia ai fuochi”, nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità marittima.
2. Il Comandante del Porto, inoltre, esercita sul medesimo personale il potere disciplinare di cui l'art. 1255 del Codice della Navigazione.

#### **IL COMANDANTE**

**C.F.(CP) Francesco FRISONE**

(Firma autografa sostituita da indicazione a  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.  
Lgs. 39/1993)

